

***Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, co. 1, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(ottobre-dicembre 2022)*

***1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento***

***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

**2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

**3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE****3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia****FINANZIAMENTI EUROPEI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo del Tribunale (Prima Sezione)</b>
<p><b><u>T-221/21</u></b></p> <p><b><u>ITALIA/</u></b> <b><u>COMMISSIONE</u></b></p> <p>30-nov-22</p>	<p>FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Nozione di “prati permanenti” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 499/2014</p>	<p><b>1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2%, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 67 368 272,99 per l'anno di domanda 2017.</b></p> <p><b>2) Il ricorso è respinto per il resto.</b></p> <p><b>3) La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.</b></p>

		<p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p style="text-align: center;">RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARZIALMENTE ACCOLTO (la decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione europea non è stata annullata nella parte in cui impone una rettifica finanziaria forfettaria pari a EUR 72 032 377,96 per ritardi in pagamenti dovuti per l'anno 2015 ed effettuati durante l'esercizio finanziario 2017).</p>
--	--	--

*3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta*

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-24/20</u></p> <p style="text-align: center;"><u>COMMISSIONE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>contro</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO</u> <u>(sostenuto anche</u> <u>da ITALIA)</u></p> <p style="text-align: center;">22-nov-22</p>	<p>Decisione (UE) 2019/1754 – Adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche – Articolo 3, paragrafo 1, TFUE – Competenza esclusiva dell'Unione – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Articolo 218, paragrafo 6, TFUE – Diritto di iniziativa della</p>	<p><b>1) L'articolo 3 e, nella misura in cui contiene dei riferimenti agli Stati membri, l'articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, sono annullati.</b></p> <p><b>2) Gli effetti delle parti annullate della decisione 2019/1754 sono mantenuti unicamente nella misura in cui essi riguardano Stati membri che, alla data della pronuncia della presente sentenza, hanno già fatto uso dell'autorizzazione, prevista dall'articolo 3 di detta decisione, a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o ad aderirvi, a fianco dell'Unione europea, fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data suddetta, di una nuova decisione</b></p>

	<p>Commissione europea – Modifica apportata dal Consiglio dell’Unione europea alla proposta della Commissione – Articolo 293, paragrafo 1, TFUE – Applicabilità – Articolo 4, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, TUE – Articolo 2, paragrafo 1, TFUE – Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione</p>	<p><b>del Consiglio dell’Unione europea.</b></p> <p><b>3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.</b></p> <p><b>4) Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese sopportano ciascuno le proprie spese.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>
--	---	---

**4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane**

<b>FISCALITA’</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p><b><u>C-433/21</u></b> <b><u>C-434/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></b></p>	<p>Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Imposta sul reddito delle società – Regime fiscale antielusivo delle società di comodo – Determinazione del reddito imponibile sulla base di un reddito minimo presunto –</p>	<p><b>L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale limiti l’applicazione della causa di esclusione dell’applicazione del regime fiscale antielusivo delle società di comodo alle sole società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, escludendo dall’ambito di applicazione di tale causa di esclusione le altre società, nazionali o estere, i cui titoli non sono negoziati</b></p>

6-ott-22	Esclusione dall'ambito di applicazione di tale regime fiscale delle società e degli enti quotati sui mercati regolamentati nazionali	<p><b>sui mercati regolamentati nazionali, ma che sono controllate da società ed enti quotati su mercati regolamentati esteri.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)</b>
<p><b><u>C-304/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p>17-nov-22</p>	<p>Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull'età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l'assunzione dei commissari di polizia – Giustificazioni</p>	<p><b>L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><u>C-40/20 e</u> <u>C-173/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>15-dic-22</p>	<p>Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro – Principio di non discriminazione – Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico – Ricercatori universitari</p>	<p>1) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili di due anni al massimo, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali, e ciò al fine di soddisfare le esigenze ordinarie e permanenti dell'università interessata.</p> <p>2) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che fissa a dodici anni la durata complessiva dei contratti di lavoro che uno stesso ricercatore può stipulare, anche con università e istituti diversi e anche in modo non continuativo.</p> <p>3) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità, a determinate condizioni, di stabilizzare l'impiego dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, ma che nega tale possibilità ai ricercatori universitari che hanno stipulato un contratto a tempo</p>

		<p>determinato.</p> <p>4) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, in deroga, da un lato, alla regola generale applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati secondo la quale, a partire dal 2018, il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato è fissato a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, nonché, dall'altro, alla regola applicabile ai dipendenti della Pubblica amministrazione secondo la quale il ricorso a tale tipo di rapporti è subordinato all'esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili di due anni al massimo, senza subordinarne la stipulazione e la proroga alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali dell'università di cui trattasi, e che permette anche, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto.</p> <p>5) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad</p>
--	--	---

		<p>un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p style="text-align: center;">SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE AVUTO RIGUARDO AI PUNTI 1, 2, 3 E 4 DEL DISPOSITIVO; SENTENZA NON CONFORME, INVECE, NEL PUNTO 5 DEL DISPOSITIVO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><b><u>C-404/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>TRIBUNALE DI</u></b> <b><u>ASTI</u></b></p> <p>22-dic-22</p>	<p>Personale della Banca centrale europea (BCE) – Trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Condizioni di impiego della BCE – Articolo 8 dell'allegato III bis – Assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo concluso tra lo Stato membro interessato e la</p>	<p><b>1) Gli articoli 45 e 48 TFUE, l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e l'articolo 8, lettera a), dell'allegato III bis della decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999, devono essere interpretati nel senso che: non ostano, in mancanza di un accordo concluso tra la Banca centrale europea (BCE) e lo Stato membro interessato, a una normativa o a una prassi amministrativa di tale Stato membro che non consente a un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest'ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro. Tuttavia, l'articolo 4,</b></p>



	BCE	<p>paragrafo 3, TUE esige, in virtù del principio di leale cooperazione sancito da tale disposizione, che uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo ai sensi di tale articolo 8, lettera a), dell'allegato III bis, relativo al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest'ultima presso il regime pensionistico di tale Stato membro, partecipi attivamente e in buona fede ai negoziati diretti a concludere con essa un tale accordo una volta che gli stessi sono stati avviati.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della Banca centrale europea (BCE) a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest'ultima dei diritti a pensione maturati dall'interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento. Tuttavia, qualora, a causa della violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento dei diritti a pensione, tale membro del personale della BCE si trovi nell'impossibilità di far trasferire, al regime pensionistico della BCE, i diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro, tale disposizione impone che detto giudice adotti tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali al fine di assicurare il rispetto di detto</p>
--	-----	---

		<p><b>obbligo da parte dell'autorità nazionale competente.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
<p><b><u>C-83/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p> <p>22-dic-22</p>	<p>Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni fiscali – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell'informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del “settore tributario” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 2, paragrafo 3 – Esclusione del “settore fiscale” – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f) – Nozioni di “regola relativa ai servizi” e di “regola tecnica” –</p>	<p><b>1) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <p>– <b>in primo luogo, esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalla modalità attraverso cui essi intervengono, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, di raccogliere e successivamente comunicare all'amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione e, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, di prelevare alla fonte l'ammontare dell'imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarlo all'Erario di detto Stato membro;</b></p> <p>– <b>in secondo luogo, esso osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato</b></p>

	<p>Obbligo imposto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di raccogliere e comunicare al fisco i dati relativi ai contratti di locazione e di procedere alla ritenuta alla fonte dell'imposta sui pagamenti effettuati – Obbligo di designare un rappresentante fiscale imposto ai prestatori di servizi privi di stabile organizzazione in Italia – Articolo 56 TFUE – Carattere restrittivo – Obiettivo legittimo – Carattere sproporzionato dell'obbligo di designare un rappresentante fiscale – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Prerogative di un giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale di diritto interno</p>	<p><b>membro, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione.</b></p> <p><b>2) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti nel procedimento principale, la determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano soltanto al giudice nazionale e tali parti non possono imporne o modificarne il tenore.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE AVUTO RIGUARDO AL PUNTO DEL DISPOSITIVO DEDICATO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI; SENTENZA NON CONFORME, INVECE, AVUTO RIGUARDO AL PUNTO DEDICATO ALL'OBBLIGO DI NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE</p>
--	---	--

**RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)</b>
<b><u>C-68/21</u></b>	Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore –	<b>1) L'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del</b>

<p><b><u>C-84/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p> <p>27-ott-22</p>	<p>Direttiva 2007/46/CE – Specifiche tecniche – Offerta di fornitura di pezzi di ricambio equivalenti agli originali di una marca specifica – Assenza di prova dell’omologazione – Dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente – Nozione di “costruttore” – Mezzi probatori – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE</p>	<p><b>Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), devono essere interpretati nel senso che:</b></p> <p><b>essi ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice possa accettare, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, un’offerta con cui vengono proposti componenti rientranti in un tipo di componente contemplato dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva 2007/46, non accompagnata da un certificato che attesti l’omologazione di tale tipo di componente né da informazioni sull’effettiva esistenza di tale omologazione, a condizione che tali atti normativi prevedano una siffatta omologazione.</b></p> <p><b>2) Gli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che:</b></p> <p><b>alla luce della definizione del termine «costruttore» di cui all’articolo 3, punto 27, della direttiva 2007/46, essi ostano a che un ente aggiudicatore, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, possa accettare, come prova dell’equivalenza dei componenti contemplati dagli atti normativi di cui all’allegato IV alla direttiva 2007/46 e proposti dall’offerente, una dichiarazione di equivalenza rilasciata</b></p>
--	--	--

		dall'offerente stesso, quando quest'ultimo non può essere considerato come il costruttore di tali componenti.  <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
<b>TRASPORTI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)</b>
<b><u>C-437/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b>  13-ott-22	Trasporti – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Articoli 1 e 4 – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 1 – Attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico – Servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri – Equiparazione a servizi di trasporto ferroviario via mare	<b>Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l'effetto di sottrarre il servizio in questione all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

## AMBIENTE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-61/21</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>22-dic-22</p>	<p>Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite – Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere di tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza</p>	<p><b>Gli articoli 3 e 7 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente valori limite e valori guida di qualità atmosferica per l’anidride solforosa e per le particelle in sospensione, gli articoli 3 e 7 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, gli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, devono essere interpretati nel senso che: essi non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME</b></p>

		RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
<b>CONCORRENZA</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-385/21</u> <u>ROMANIA</u>  10-nov-22	Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Sanzione inflitta dall'autorità nazionale garante della concorrenza – Determinazione dell'importo dell'ammenda – Presa in considerazione del fatturato indicato nel conto profitti e perdite – Domanda diretta a che l'autorità nazionale garante della concorrenza tenga conto di un fatturato diverso – Rifiuto opposto dall'autorità garante della concorrenza – Situazione economica reale dell'impresa interessata – Principio di proporzionalità	<b>L'art. 4.3 TUE e l'articolo 101 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta a un'impresa per violazione dell'articolo 101 TFUE, l'autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, in ogni caso, a prendere in considerazione il fatturato di tale impresa quale indicato nel suo conto profitti e perdite, senza poter esaminare gli elementi presentati da quest'ultima per dimostrare che detto fatturato non riflette la sua reale situazione economica, e che, di conseguenza, occorre tener conto, a titolo del fatturato, di un altro importo che rifletta tale situazione, purché detti elementi siano precisi e documentati.</b>  <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b>  SENTENZA CONFORME  RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>FISCALITA'</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Imposta sul valore aggiunto (IVA) –	<b>1) L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta</b>

**C-141/20**  
**GERMANIA**

1-dic-22

Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo entità giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (“gruppo IVA”) – Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo – Nozione di “stretti vincoli finanziari” – Necessità per la società madre di disporre della maggioranza dei diritti di voto, oltre alla maggioranza partecipativa – Insussistenza – Valutazione dell’indipendenza di un’entità economica alla luce dei criteri standardizzati – Portata

**direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali.**

**2) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l’impresa della società madre, un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima.**

**3) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/388, come modificata, deve essere interpretato**



		<p>nel senso che: esso osta a che uno Stato membro qualifichi, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	---

**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-646/20</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">15-nov-22</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio</p>	<p><b>L'articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d'origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di</b></p>

	<p>convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l'esistenza di una "decisione"</p>	<p><b>tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<p><b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><b><u>C-392/21</u></b> <b><u>ROMANIA</u></b></p> <p>22-dic-22</p>	<p>Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro</p>	<p><b>1) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che: i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell'ambito professionale.</b></p> <p><b>2) L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che: l'obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute</b></p>

		<p><b>dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<p><b><u>C-64/21</u></b> <b><u>POLONIA</u></b></p> <p>13-ott-22</p>	<p>Direttiva 86/653/CEE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Agenti commerciali indipendenti – Operazione conclusa con un terzo precedentemente acquisito come cliente dall'agente commerciale – Retribuzione – Natura imperativa o dispositiva del diritto dell'agente alla provvigione</p>	<p><b>L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <p><b>si può derogare mediante contratto al diritto che tale disposizione conferisce all'agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per l'operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)</b>
	<p>Libertà di stabilimento – Articoli 49 e 54 TFUE – Trasferimento della</p>	<p><b>L'articolo 49 TFUE non osta ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore da azioni o</b></p>

<p><b><u>C-414/21</u></b> <b><u>BELGIO</u></b></p> <p>10-nov-22</p>	<p>sede statutaria di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita – Recupero delle riduzioni di valore registrate prima del trasferimento – Esenzione – Comparabilità delle situazioni</p>	<p><b>quote di società registrati da una società in uno Stato membro, dopo il trasferimento della sua sede statutaria in quest'ultimo, sono trattati come plusvalenze espresse ma non realizzate, senza tener conto se tali azioni o tali quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte della società di cui trattasi in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'ORDINAMENTO BELGA, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<p><b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><b><u>C-473/20</u></b> <b><u>BULGARIA</u></b></p> <p>20-ott-22</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/65/CE – Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Società di gestione di OICVM – Obblighi riguardanti l'informazione degli investitori – Articolo 72 – Obbligo di aggiornamento degli “elementi essenziali del prospetto” – Portata – Articolo 69, paragrafo 2 – Informazioni menzionate nello schema A dell'allegato I –</p>	<p><b>1) L'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, deve essere interpretato nel senso che:</b> <b>le informazioni relative a una società di gestione, previste nello schema A dell'allegato I a tale direttiva, che il prospetto deve almeno contenere in forza dell'articolo 69, paragrafo 2, della stessa direttiva, rientrano nella nozione di «elementi essenziali del prospetto» ai sensi di detto articolo 72, sicché devono essere</b></p>

	<p>Composizione di un organo della società di gestione – Articolo 99 bis, lettera r) – Recepimento nell’ordinamento giuridico degli Stati membri – Normativa nazionale che estende i casi in cui una violazione relativa all’aggiornamento del prospetto può essere accertata e sanzionata</p>	<p><b>aggiornate.</b> <b>2) L’articolo 99 bis, lettera r), della direttiva 2009/65, come modificata dalla direttiva 2014/91, deve essere interpretato nel senso che:</b> <b>esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale una società di gestione che non abbia rispettato, entro il termine imposto dalla predetta normativa nazionale, l’obbligo relativo all’aggiornamento del prospetto, previsto dagli articoli da 68 a 82 di tale direttiva, riguardo a più organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, è passibile di una sanzione amministrativa a titolo di ciascuno di tali organismi, sebbene la modifica che doveva essere oggetto di un aggiornamento di tale prospetto vertesse su un unico elemento relativo alla composizione di un organo della società di gestione, a condizione che la sanzione amministrativa sia proporzionata e, nel contempo, effettiva e dissuasiva.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</b> <b>GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>SALUTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
	<p>Sicurezza degli alimenti – Prodotti alimentari – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Articolo 2, paragrafo</p>	<p><b>L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella</b></p>

<p><b><u>C-418/21</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>27-ott-22</p>	<p>2, lettera g) – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche – Alimenti di utilità generale per il paziente – Distinzione rispetto ai medicinali</p>	<p><b>prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, e, in particolare, la nozione di «altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche», devono essere interpretati nel senso che:</b></p> <p><b>un prodotto costituisce un alimento a fini medici speciali se la malattia comporta esigenze nutrizionali più elevate o specifiche che il prodotto alimentare è inteso a soddisfare, di modo che non è sufficiente, ai fini di una tale qualificazione, che il paziente tragga un beneficio generale dal consumo di tale prodotto alimentare per il fatto che le sostanze in esso contenute combattono il disturbo o ne alleviano i sintomi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</b> <b>GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>TUTELA DATI PERSONALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
	Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche –	<b>1) L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel</b>

<p><b><u>C-129/21</u></b> <b><u>BELGIO</u></b></p> <p>27-ott-22</p>	<p>Direttiva 2002/58/CE – Articolo 12 – Elenchi telefonici pubblici e servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Consenso dell’abbonato – Obblighi del fornitore degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – Articolo 5, paragrafo 2 – Articolo 24 – Obblighi di informazione e responsabilità del titolare del trattamento</p>	<p><b>settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera f), della stessa direttiva e con l’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <p><b>è richiesto il «consenso», ai sensi dell’articolo 4, punto 11, di tale regolamento, dell’abbonato di un operatore di servizi telefonici affinché i dati personali di tale abbonato siano inclusi negli elenchi telefonici e nei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, pubblicati da fornitori diversi da tale operatore, consenso che può, tuttavia, essere dato o a detto operatore o a uno di tali fornitori.</b></p> <p><b>2) L’articolo 17 del regolamento 2016/679, deve essere interpretato nel senso che la richiesta di un abbonato diretta all’eliminazione dei suoi dati personali dagli elenchi telefonici e dai servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico costituisce un esercizio del «diritto alla cancellazione», ai sensi di tale articolo.</b></p> <p><b>3) L’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 24 del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che: un’autorità di controllo nazionale può esigere che il fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, in quanto titolare del</b></p>
---	--	--

		<p><b>trattamento, adottati le misure tecniche e organizzative adeguate per informare i titolari del trattamento terzi, vale a dire l'operatore di servizi telefonici che gli ha comunicato i dati personali del suo abbonato nonché gli altri fornitori di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico ai quali esso stesso ha fornito tali dati, della revoca del consenso di tale abbonato.</b></p> <p><b>4) L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2016/679, deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <p><b>esso non osta a che un'autorità di controllo nazionale ordini a un fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, al quale l'abbonato di un operatore di servizi telefonici ha chiesto di non pubblicare più i dati personali che lo riguardano, di adottare «misure ragionevoli», ai sensi di tale disposizione, al fine di informare i gestori dei motori di ricerca di tale richiesta di cancellazione dei dati.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</b> <b>GOVERNO ITALIANO</b></p>
--	--	--



**6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano**

<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della Corte (Grande Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-873/19</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">8-nov-22</p>	<p>Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Art. 9.3 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47, primo comma – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Associazione per la tutela dell'ambiente – Legittimazione ad agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di impugnare l'omologazione CE rilasciata a taluni veicoli – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto</p>	<p><b>1) L'art. 9.3 della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'associazione per la tutela dell'ambiente, legittimata ad agire in giudizio conformemente al diritto nazionale, non possa impugnare dinanzi a un giudice nazionale una decisione amministrativa che concede o modifica un'omologazione CE eventualmente in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</b></p> <p><b>2) L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo a condizione che si dimostri che tale impianto risponde strettamente alla necessità di evitare</b></p>

	(NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli – Stato dell’arte	<b>i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una componente del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di detto impianto. Inoltre, la «necessità» di un impianto di manipolazione, ai sensi della citata disposizione, sussiste unicamente quando, al momento dell’omologazione CE di tale dispositivo o del veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che comportino un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo</b>
<b>FISCALITA’</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della Corte (Grande Sezione)</b>
<b><u>C-694/20</u></b> <b><u>BELGIO</u></b>  8-dic-22	Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Scambio automatico obbligatorio di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 – Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 – Validità – Segreto professionale degli avvocati – Esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’avvocato intermediario	<b>L’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, è invalido alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell’articolo 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest’ultimo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto al paragrafo 1 dell’articolo 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo</b>

	soggetto al segreto professionale – Obbligo di tale avvocato intermediario di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano – Articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea	<b>8 bis.</b>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<u><b>C-435/22 PPU</b></u> <u><b>GERMANIA</b></u>  28-ott-22	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in materia di estradizione – Estradizione di un cittadino di uno Stato terzo verso gli Stati Uniti in forza di un trattato bilaterale concluso da uno Stato membro – Cittadino che è	<b>L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che:</b>  <b>esso osta all’extradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo verso un altro Stato terzo qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato in via definitiva in un altro Stato membro per i medesimi fatti oggetto della richiesta di estradizione e abbia scontato la pena ivi irrogata e,</b>

	stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti e ha scontato l'intera pena in un altro Stato membro	<b>dall'altro, la richiesta di estradizione si fonda su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio del ne bis in idem alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto.</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><b><u>C-704/20 e</u></b>  <b><u>C-39/21</u></b>  <b><u>PAESI BASSI</u></b></p> <p>8-nov-22</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattenimento di cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Presupposti di legittimità del trattenimento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo della legittimità di un trattenimento e del mantenimento di una misura di trattenimento – Esame d'ufficio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali</p>	<p><b>L'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato.</b></p>

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><b><u>C-69/21</u></b>  <b><u>PAESI BASSI</u></b></p> <p>22-nov-22</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proibizione dei trattamenti inumani o degradanti – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione – Diritto di soggiorno per ragioni mediche – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Terapia medica diretta ad alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel paese d’origine – Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve essere rinviato</p>	<p><b>1) L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è affetto da una grave malattia, allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, l’interessato possa essere esposto, nel paese terzo verso il quale verrebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore, a causa del divieto, in tale paese, della sola terapia analgesica efficace. Uno Stato membro non può stabilire un termine fisso entro il quale siffatto aumento debba concretizzarsi affinché esso possa essere d’ostacolo a tale decisione di rimpatrio o tale misura di allontanamento.</b></p> <p><b>2) L’articolo 5 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, devono interpretati nel senso che: essi ostano a che le conseguenze del provvedimento di allontanamento propriamente detto sulle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo siano prese in considerazione</b></p>

		<p>dall'autorità nazionale competente unicamente al fine di esaminare se quest'ultimo sia in grado di viaggiare.</p> <p>3) La direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7, nonché 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– essa non impone allo Stato membro nel cui territorio un cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente di rilasciargli un permesso di soggiorno quando tale cittadino non può essere oggetto né di una decisione di rimpatrio né di una misura di allontanamento per il fatto che sussistono motivi gravi e comprovati per ritenere che egli sarebbe esposto nel paese di destinazione al rischio effettivo di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore causato dalla grave malattia da cui è affetto;</li><li>– le condizioni di salute di tale cittadino e le cure che riceve in detto territorio per tale malattia devono essere prese in considerazione, insieme a tutti gli altri fattori pertinenti, dall'autorità nazionale competente allorché valuta se il diritto al rispetto della vita privata di tale cittadino osti a che egli sia oggetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;</li><li>– l'adozione di una decisione o di un provvedimento del genere non viola tale diritto per la sola ragione che, in caso di rimpatrio nel paese di destinazione, egli possa essere esposto al rischio che le sue condizioni di salute si deteriorino, qualora un rischio siffatto non raggiunga la soglia di gravità richiesta ai sensi dell'articolo 4 della Carta.</li></ul>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
	Cittadinanza dell'Unione	<b>Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che:</b>

<p><b><u>C-237/21</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>22-dic-22</p>	<p>europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo per l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità</p>	<p>– essi impongono a uno Stato membro destinatario di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di un cittadino di un altro Stato membro con residenza permanente nel primo Stato membro, il cui diritto nazionale vieta soltanto l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione europea e prevede la possibilità che tale pena sia eseguita sul suo territorio a condizione che lo Stato terzo vi acconsenta, di cercare attivamente di procurarsi tale consenso dello Stato terzo autore della domanda di estradizione, utilizzando tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza in materia penale di cui esso dispone nell’ambito delle sue relazioni con detto Stato terzo;</p> <p>– qualora un simile consenso non fosse ottenuto, essi non ostano a che, in siffatte circostanze, il suddetto primo Stato membro proceda all’estradizione di tale cittadino dell’Unione, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in applicazione di una convenzione internazionale, purché tale estradizione non pregiudichi i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</p>
---	--	---

**LAVORO E POLITICA SOCIALE**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><b><u>C-677/20</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p>	<p>Politica sociale – Società europea – Direttiva 2001/86/CE – Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società europea – Articolo 4, paragrafo</p>	<p><b>L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che: l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori</b></p>

18-ott-22	4 – Società europea costituita mediante trasformazione – Contenuto dell’accordo negoziato – Elezione dei rappresentanti dei lavoratori a membri del consiglio di sorveglianza – Procedura di elezione che prevede una votazione separata per i rappresentanti dei sindacati» /	<b>applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.</b>
-----------	--	---

**PROPRIETA’ INTELLETTUALE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><u>C-148/21</u> <u>LUSSEMBURGO</u></p> <p><u>C-184/21</u> <u>BELGIO</u></p> <p>22-dic-22</p>	<p>Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) – Diritti conferiti dal marchio dell’Unione europea – Nozione di “uso” – Gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online – Annunci pubblicati su tale mercato da venditori terzi che fanno uso, in detti annunci, di un segno identico a un marchio altrui</p>	<p><b>L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell’Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno</b></p>



	<p>per prodotti identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato registrato – Percezione di tale segno come parte integrante della comunicazione commerciale di detto gestore – Modalità di presentazione degli annunci che non consente di distinguere chiaramente le offerte di detto gestore da quelle di tali venditori terzi</p>	<p><b>in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l'impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti.</b></p>
<b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><b><u>C-37/20 e</u></b> <b><u>C-601/20</u></b> <b><u>LUSSEMBURGO</u></b></p> <p>22-nov-22</p>	<p>Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest'ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità</p>	<p><b>L'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, è invalido in quanto esso ha modificato l'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, nel senso che detto articolo</b></p>

	effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali	<b>30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), prevede, nella sua versione così modificata, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.</b>
<b>SALUTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<b><u>C-530/20</u></b> <b><u>LETTONIA</u></b>  22-dic-22	Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Uso razionale dei medicinali – Articolo 90 – Elementi pubblicitari vietati – Pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili – Pubblicità mediante il prezzo – Pubblicità relativa ad offerte promozionali – Pubblicità relativa a vendite combinate – Divieto	<b>1) L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che: la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il prezzo di tali medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti, rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, anche qualora tali informazioni non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati.</b> <b>2) L’articolo 87, paragrafo 3, e l’articolo 90 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una disposizione nazionale che vieti di includere, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, informazioni che incoraggino l’acquisto di medicinali</b>

		giustificandone la necessità mediante il prezzo di tali medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti.
<b>TUTELA DATI PERSONALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-460/20</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">8-dic-22</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette</p>	<p><b>1) L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto.</b></p> <p><b>2) L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,</b></p>

	<p>miniature (“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione</p>	<p><b>del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.</b></p>
--	---	--